

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 13/02/2020

FATTO

Con ricorso n. 1035715 del 29.8.2019, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 17.7.2019, lamenta che il contratto di finanziamento oggetto del gravame è stato stipulato in violazione dei termini previsti dall'art. 39 del DPR n. 180/1950, perché il precedente finanziamento è stato estinto dopo 57 mesi a fronte di una durata pari a 120 mensilità, e chiede, pertanto, l'integrale ristoro delle commissioni e delle spese sostenute, a titolo di risarcimento del danno da estinzione *ante termine*, per un totale di € 4.193,42.

In via subordinata, chiede che venga risarcita la parte di danno da estinzione *ante termine* che il Collegio ritenga opportuno riconoscere e, comunque, il rimborso dell'importo complessivo, a titolo di commissioni, di € 2.062,50, oltre gli interessi legali dalla estinzione al saldo.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, chiede il rigetto del gravame.

In particolare, afferma che, con riguardo alla violazione dell'art. 39 del DPR n. 180/1950, il contratto in esame è stato sottoscritto il 12.11.2013 e che, con parte del ricavato, è stata estinta,



su richiesta del cliente, la cessione del quinto stipulata con altro intermediario con decorrenza 1.4.2009, per l'importo di € 13.368,53.

Il contratto *de quo* è stato stipulato in corrispondenza dello scadere della 57° rata del precedente finanziamento, avente durata decennale.

Pertanto, il nuovo finanziamento è stato sottoscritto nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. n. 180/50 cit. e, quindi, la domanda di ripetizione integrale di tutte le commissioni contrattuali per la presunta violazione delle disposizioni in materia dei termini minimi di rinnovo della cessione del quinto è infondata.

Con riguardo alle "commissioni di attivazione", l'intermediario evidenzia la natura *up front* di tali oneri, perché previsti a copertura delle prestazioni e dei costi relativi all'attivazione del prestito.

Quanto alle "commissioni di gestione", l'intermediario rileva che, in sede di conteggio estintivo, è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 114,18, calcolata sulla base dei principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

Inoltre, l'art. 3 delle condizioni generali del contratto prevede che le commissioni di gestione siano rimborsate per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che è parte integrante del contratto medesimo.

Tale piano è stato sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente.

Quanto alle "commissioni di intermediazione", eccepisce la natura *up-front* e la conseguente non rimborsabilità delle stesse e deduce, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-*sexies*, comma 4, TUB.

A tale fine, deposita agli atti il conferimento d'incarico sottoscritto dal ricorrente.

Il convenuto si dichiara, infine, disponibile, come già fatto in sede di riscontro al reclamo, a riconoscere, a titolo transattivo, la somma di € 462,00.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato il 12.11.2013 ed estinto al 30.9.2018, in corrispondenza della rata n. 54 delle 120 dovute, come da quietanza liberatoria versata in atti.

La domanda principale è infondata.

La cessione del quinto è stata, infatti, rinnovata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 39, perché il precedente finanziamento aveva la durata di 10 anni e poteva essere estinto dalla rata n. 48.

Il contratto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 57 e, quindi, nel rispetto dei termini minimi previsti dalla norma.

Va, viceversa, accolta la domanda di ristoro degli oneri non rimborsati.



Come è noto, la della Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e, in applicazione della medesima, il Collegio di coordinamento *ABF*, con decisione dell'11 dicembre 2019, n. 26525, hanno affermato che qualsiasi importo contrattualmente previsto, che rientri nel costo totale del credito, è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* e che la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

La corretta applicazione delle decisioni sopra richiamate comporta, altresì, che l'importo di spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Fermo restando quanto sopra detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto al rimborso degli oneri richiesti secondo i criteri e i calcoli recati dalla tabella sotto riportata.

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni di attivazione</i>				1.050,00	577,50		577,50
<i>commissioni di gestione</i>				207,60	114,18	114,18	0,00
<i>commissioni intermediario</i>				2.700,00	1.485,00		1.485,00
Totale							2.062,50

Il risultato coincide con quanto richiesto dal ricorrente a tale titolo (€ 2.062,50).

Su tale somma devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda principale. In accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.062,50 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA